



## IL CEDOLINO STIPENDIALE

### Piccola guida per facilitarne la lettura – OTTAVA PARTE

Dopo aver parlato delle ritenute previdenziali e fiscali, in questa dispensa vedremo le altre principali ritenute che possono eventualmente gravare sullo stipendio.

Come sempre, la prima pagina della busta paga contiene i dati riepilogativi, mentre le voci in dettaglio sono nella seconda pagina. Esaminiamo allora quest'ultima.

In relazione alla loro natura, le ulteriori somme trattenute dal nostro stipendio sono collocate:

- nel quadro delle competenze fisse, come "arretrati a debito";
- nel quadro delle ritenute previdenziali e fiscali, con la denominazione "Altre ritenute";
- nel quadro (che non appare in tutti i cedolini mensili) "Conguagli fiscali e previdenziali".

Tutte le ritenute hanno il codice "800", seguito da una barra "/" e da un secondo specifico codice identificativo.

#### 1. COMPETENZE FISSE

Iniziamo da questa voce:

##### ARRETRATI A DEBITO

800/103

DIFFERENZE ANNO CORRENTE

scad. \_\_/\_\_/\_\_

Il più delle volte si tratta della ritenuta per i primi dieci giorni di malattia, oppure di analoghi casi di recuperi per quote stipendiali non dovute perché non spettanti o erroneamente corrisposte. Vale anche per i recuperi delle riduzioni stipendiali per adesione a scioperi.

Limitiamoci a descrivere l'assenza per malattia.

L'articolo 71, comma 1 del decreto n. 112/08, convertito nella legge n. 133/08 ("riforma Brunetta") stabilisce che, salvo le eccezioni previste, "nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio". Questa norma è contenuta anche nel CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, all'articolo 29 n. 8 lettera a).

In pratica, nei primi dieci giorni di malattia l'unica voce che non viene corrisposta è l'Indennità di Amministrazione, mentre resta invariato il pagamento di tutte le altre voci delle "competenze fisse" (Stipendio Tabellare, Indennità Integrativa Speciale, Differenziale art. 52, ecc.).

La descrizione è "ARRETRATI A DEBITO" perché questa trattenuta viene effettuata in un mese successivo a quello in cui l'assenza si è verificata, e quindi NoiPA la considera il recupero di una somma non dovuta riferita a mensilità precedenti.

Se il recupero avviene nello stesso anno solare dell'assenza la voce è: "800/103 – DIFFERENZE ANNO CORRENTE", come nell'esempio qui sopra; se invece l'assenza si verifica, per esempio, in dicembre e viene ovviamente recuperata nei primi mesi dell'anno successivo, la dicitura è "800/203 - DIFFERENZE ANNI PRECEDENTI".

In corrispondenza della quasi totalità delle ritenute, viene indicata la scadenza ("scad."), in formato mese/anno, cioè l'ultima mensilità nella quale verrà applicata la ritenuta in questione. Nel caso delle ritenute in unica soluzione, come quelle delle assenze per malattia, la scadenza coincide con la rata dello stipendio.

Concludiamo con l'aspetto più importante: la determinazione dell'importo trattenuto.

La base di partenza è la misura mensile dell'Indennità di Amministrazione, che, dal mese di novembre 2022 è stata unificata per ciascuna area (Area Operatori: 252,34 euro mensili, Area Assistenti: 288,47 euro mensili e Area Funzionari: 379,56 euro mensili). La trattenuta giornaliera è pari ad 1/30 (anche per i mesi di 28 o 31 giorni) della misura mensile al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, calcolate come abbiamo visto nella quinta dispensa.

Per esempio: Area Assistenti: 288,47 euro lordi mensili. Ritenute TFS/TFR + INPDAP + FONDO CREDITO:  $288,47 \times 11,15\% = 32,16$  euro. Imponibile IRPEF:  $288,47 - 32,16 = 256,31$  euro. Quota giornaliera:  $256,31 : 30 = 8,54$  euro.



Ribadiamo che viene recuperata solo la parte di indennità al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali per non “intaccare” i versamenti contributivi: in questo modo il totale degli accantonamenti (che con il sistema contributivo concorrono direttamente alla determinazione della pensione) non vengono ridotti per effetto delle trattenute stipendiali. Dal punto di vista fiscale, infine, questo recupero a debito viene *sottratto* all'imponibile IRPEF, e quindi *riduce* l'imposta trattenuta (ci fa pagare un po' meno tasse).

## 2. ALTRE RITENUTE

Nel quadro delle ritenute previdenziali e fiscali troviamo una vastissima tipologia di causali. Descriviamo quelle più ricorrenti:

- **800/S\_\_ RITENUTA SINDACALE.** Si tratta della quota mensile di iscrizione ad un sindacato, ed è calcolata in percentuale sulle competenze fisse (ad esclusione dell'Indennità di Amministrazione) al netto delle ritenute previdenziali. CONFASAL UNSA applica la percentuale minima fra tutte le sigle: 0,7% contro una percentuale che normalmente, per gli altri sindacati, si attesta all'1%.

Il sindacato di appartenenza è desumibile dal codice: CONFASAL UNSA, per esempio ha il codice 800/SX. Pur essendo un dato sensibile, dunque, non è adeguatamente protetto: è facile risalire all'appartenenza sindacale osservando una busta paga (che spesso va esibita ad estranei quando si chiede un prestito o una rateizzazione di un acquisto in negozio), e consultando la lista dei codici reperibile facilmente su internet.

Per la ritenuta sindacale non è indicata una scadenza, perché si tratta di una voce continuativa.

- **800/CM1 CASSA MUTUA ASS. PREV. MIN. INTERNO.** Molti di noi sono iscritti alla “Cassa Mutua”, e il contributo mensile, a domanda, può essere trattenuto dallo stipendio, con la causale citata. Chi non conoscesse questa istituzione e le possibilità che offre, può trovare tutte le informazioni sul sito internet: <http://www.cassamutua.it> Anche il contributo della Cassa Mutua è ricorrente e quindi non viene indicata la scadenza.

- **800/\_\_\_ PRESTITI/CESSIONI/MUTUI/ECC.**

Nella sezione in esame si trovano le quote mensili per il rimborso di mutui, finanziamenti, prestiti personali, sovvenzioni e quant'altro. I codici sono centinaia, tanti quante sono le società finanziarie, banche ed enti del settore creditizio. Tra queste, anche alcune assicurazioni convenzionate con NoiPA possono incassare le quote dovute con addebito diretto sullo stipendio.

Il codice indica in modo univoco il soggetto creditore. Per esempio, 800/IPP individua un finanziamento INPDAP.

La scadenza indicata determina la mensilità in cui terminerà la trattenuta.

- **800/080 RECUPERO OBBLIGATORIO.** Si tratta del prelievo operato a seguito di pignoramento di parte dello stipendio. Il creditore di un dipendente può riscuotere quanto gli spetta prelevandolo direttamente dallo stipendio del debitore. Per ottenere il diritto a rivalersi sulla retribuzione, il creditore deve munirsi di un atto di pignoramento, che è un “titolo esecutivo”, cioè un atto giudiziario emesso a seguito di un procedimento che riconosce il suo credito come “certo, liquido ed esigibile”, e farlo notificare al datore di lavoro.

Per noi dipendenti dello Stato, è NoiPA che, una volta ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento, trattiene la somma dalla busta paga e la versa al creditore.

Questo recupero forzato non può superare una determinata soglia, e perciò, quando il debito è maggiore del cosiddetto “massimo pignorabile”, il recupero verrà rateizzato fino all'estinzione del debito. La scadenza indicata (scad. mese/anno) segna la conclusione del procedimento di recupero delle somme dovute.

Per avere un'idea chiara sull'entità del “massimo pignorabile”, occorre prima precisare che la legge distingue i debiti in relazione alla loro natura: posso essere di natura “privatistica” (se vantati, per esempio, da una banca, dal fornitore di energia, dal condominio o dal padrone di casa), oppure di natura “alimentare” (ex coniuge e figli ad esso affidati), oppure fiscali/previdenziali (gestiti dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione).

- Nel primo caso, il limite massimo dello stipendio pignorabile è pari ad un quinto dell'importo al netto delle ritenute previdenziali e fiscali. Se ci sono più creditori, il limite resta di un quinto: il secondo creditore potrà iniziare ad ottenere le sue somme solo quando il primo sarà completamente soddisfatto, e così via... La “lista di attesa” si baserà sull'ordine cronologico in cui sono stati notificati gli “atti di pignoramento” a NoiPA.
- Nel caso dei crediti “alimentari”, è il giudice che fissa la misura del pignoramento.
- Per i crediti “fiscali”, il limite varia col reddito:



- 1/10 dello stipendio per il reddito mensile non supera i 2.500 euro;
- 1/7 dello stipendio, se compreso tra 2.500 e 5.000 euro;
- 1/5 dello stipendio, se è superiore ai 5.000 euro.

Quando coesistono due o più debiti di diversa natura, per esempio la Banca e il Fisco, o il padrone di casa e l'ex coniuge, i pignoramenti possono essere multipli e contemporanei, con l'unico limite che il totale delle somme pignorate non può superare il 50% dello stipendio netto mensile (definito il "minimo vitale").

### 3. CONGUAGLI FISCALI E PREVIDENZIALI

Questa sezione è presente nei nostri statini solo dal mese di febbraio al mese di novembre.

#### Cedolino di febbraio

Abbiamo già accennato più volte nelle precedenti dispense che NoiPA calcola mensilmente le imposte lorde e le detrazioni in modo presuntivo, trattandoli di fatto come acconti, elaborando poi i conteggi definitivi dopo la chiusura annuale, nel successivo mese di gennaio, ed effettuando il conseguente "pareggio dei conti", cioè il conguaglio, nella prima busta paga da emettere, che ovviamente è quella di febbraio.

Il cedolino di febbraio, quindi, è quello dei saldi previdenziali e fiscali dell'anno precedente, e ora ne descriveremo le principali voci. Nota bene: ognuno di noi troverà alcune tra le causali descritte, ma non altre.

- **800/666 DEBITO CONGUAGLIO FISCALE.** Troveremo questa voce se il totale dell'IRPEF netta calcolata sullo stipendio complessivo annuo è superiore alla somma delle varie "IRPEF" trattenute in ciascuna delle buste paga. In altre parole, se NoiPA nel corso dell'anno ci ha trattenuto meno tasse di quelle dovute, ora ci addebita il saldo.
- **806/008 RIMBORSO CONGUAGLIO FISCALE.** Chi, in caso contrario, ha anticipato più tasse del dovuto, riscuoterà la differenza a suo favore e troverà questa voce. Rammentiamo che "806" è il codice identificativo delle somme a credito.
- **800/390 CONGUAGLIO FONDO PENSIONE, e**
- **800/394 CONGUAGLIO FONDO CREDITO.**

Queste due trattenute, che viaggiano sempre in coppia (nel senso che dove c'è l'una, si trova immancabilmente anche l'altra), caratterizzano la busta paga di febbraio di chi non svolge mai lavoro straordinario, o ne svolge poco. Pare assurdo, ma una ragione c'è.

Nella seconda e nella terza dispensa abbiamo accennato al fatto che al momento del calcolo della pensione la cosiddetta "base pensionabile", cioè l'ammontare sul quale viene calcolato il "trattamento di quiescenza" è aumentato di una quota virtuale pari al 18% del solo stipendio "fondamentale" (Tabellare + Differenziale + RIA o similari), esclusi gli emolumenti accessori, le indennità e la IIS.

Per legge (L. n. 335/1995), il trattamento accessorio, pur facendo parte della retribuzione pensionabile, incide sulla pensione solo se, annualmente, supera il 18% dello stipendio tabellare lordo, sempre scorporato dall'indennità integrativa speciale. Se non supera la percentuale del 18%, soltanto la maggiorazione "virtuale" verrà considerata quale componente della futura pensione.

Però, con il sistema pensionistico "contributivo", questo 18% non potrebbe entrare nel calcolo della pensione perché, essendo una quota "virtuale", non trova corrispondenza in nessun versamento di contributi.

Per questo motivo, NoiPA, al momento del conguaglio, confronta il valore della maggiorazione del 18% su base annua con il totale degli emolumenti accessori percepiti nel corso dell'anno, per verificare se il 18% di cui parliamo sia "coperto" dalla contribuzione derivante dagli emolumenti accessori.

In caso affermativo, cioè se il totale delle somme accessorie supera il 18% dello stipendio fondamentale, non accade nulla.

Al contrario, quando non c'è la "copertura" contributiva, NoiPA procede, tramite i due conguagli in questione, al recupero della quota pensionistica dell'8,80% e della quota "Fondo Credito" dello 0,35% mancanti, calcolate sulla differenza tra il 18% dello stipendio fondamentale e gli accessori corrisposti, tra i quali, occorre sottolineare, sono già presenti l'Indennità di Amministrazione, il FRD, oltre che gli straordinari e la banca ore.

Queste due trattenute, essendo di carattere previdenziali, vengono sottratte all'imponibile IRPEF, e quindi ci restituiscono un piccolo beneficio fiscale pari alla nostra "aliquota massima".



- **800/389 ADDIZIONALE L.438/92 ART. 3 TER.** I colleghi delle fasce stipendiali più elevate, possono trovare questa voce, che è anch'essa di tipo contributivo: l'aliquota pensionistica dell'8,80% viene maggiorata di un punto percentuale sulla quota di retribuzione annua lorda che supera il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, stabilito annualmente dall'INPS in base all'inflazione (48.279 euro per l'anno 2022 e 52.190 per il 2023). Questo 1% aggiuntivo però non ha effetti ai fini della pensione: ha solo la natura di "contributo solidaristico". Anch'esso riduce l'imponibile IRPEF.

Tutti i conguagli di cui abbiamo parlato finora, quelli della busta paga di febbraio, sono trattenuti in unica soluzione, e la scadenza indicata sarà proprio tale mese.

#### Cedolini da marzo a novembre

Le successive buste paga contengono il riquadro dell'esempio qui sotto:

#### Conguagli fiscali e previdenziali

800/A	① ADDIZ.REG.IRPEF(COD.FIN. _____)	scad. 11/2023
800/CC1	② ADDIZIONALE COMUNALE - SALDO	scad. 11/2023
800/CC0	③ ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO	scad. 11/2023

Si tratta delle "addizionali locali", cioè di quelle imposte sui redditi il cui gettito (l'importo riscosso) viene versato alla regione e al comune in cui il dipendente ha la propria residenza alla data del primo gennaio: il cambio di residenza in corso d'anno produce i suoi effetti solo dal primo gennaio successivo.

Il calcolo delle imposte segue regole stabilite autonomamente dalle regioni e dai comuni, che possono liberamente decidere aliquote, scaglioni, detrazioni e quote di esenzione nei limiti fissati da norme statali. I comuni possono anche decidere di non istituire il tributo.

Fatta questa premessa, notiamo anzitutto la scadenza: il mese di novembre dell'anno in corso, perché ciascun tributo viene suddiviso in nove rate.

Ci sono inoltre due particolarità:

1. le rate delle addizionali locali, si riferiscono all'anno precedente, e sono il frazionamento delle imposte calcolate a consuntivo in base al reddito complessivo, quello riportato nella "Certificazione Unica" che utilizzeremo per la dichiarazione dei redditi (vedere esempio sottostante). Infatti, nei cedolini da marzo a novembre troveremo, come "addizionale regionale" (n. 1) l'importo al punto 22 della "CU" diviso per nove; analogamente, il saldo dell'addizionale comunale (n. 2) sarà un nono del punto 27 e l'acconto dell'addizionale comunale (n. 3) la stessa frazione del punto 29.

#### RITENUTE

Ritenute Irpef (di cui (30) _____ sospese)	(21)	Addizionale comunale all'Irpef		
		Acconto 2022	Saldo 2022	Acconto 2023
Addizionale regionale all'Irpef	(22)	(26)	(27)	(29)

2. trattandosi di ritenute relative all'anno precedente, i colleghi di nuova assunzione non la troveranno in busta fino all'anno successivo.

Invece, coloro che cessano dal servizio prima del conguaglio di febbraio, e ai quali pertanto non saranno applicabili le ritenute mensili, troveranno sulla CU l'annotazione "Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conguagli non effettuati e addizionali non calcolate". In questo modo le addizionali da versare saranno quelle determinate con la dichiarazione.

A chi termina la propria attività lavorativa dopo marzo, infine, NoiPA tratterà tutte le eventuali rate residue entro l'emissione dell'ultimo cedolino stipendiale.

\*\*\*\*

**Nei prossimi giorni pubblicheremo un altro vademecum informativo su altre sezioni della busta paga.**

**Chi desiderasse consultare le parti precedenti potrà trovarle sul nostro sito:**

**[www.confasalunsainterno.org](http://www.confasalunsainterno.org)**